

La disciplina del procedimento di risoluzione per inadempimento la norma prevede che su indicazione del responsabile il direttore dei lavori formuli la contestazione degli addebiti all'appaltatore ed assegni un termine per le repliche non inferiore a quindici giorni. Su proposta del responsabile, la stazione appaltante acquisisce e valuta negativamente le controdeduzioni dell'appaltatore ovvero in assenza di controdeduzioni nel termine stabilito dispone la risoluzione. Analogo procedimento è previsto nel caso di specifico ritardo imputabile nell'esecuzione dei lavori rispetto al programma. In ogni caso l'assegnazione del termine è atto recettizio ed infatti il termine de quo decorre dal giorno del ricevimento della comunicazione. Alla scadenza del termine segue la verifica in contraddittorio con l'appaltatore. Successivamente la stazione appaltante può deliberare la risoluzione. Tale decisione pertanto presuppone una proposta irrevocabile del RUP al quale spetta il vaglio della gravità dell'inadempimento, del perdurare del ritardo della fondatezza delle controdeduzioni dell'appaltatore a seguito delle contestazioni degli addebiti. Tale procedimento si avvicina a quello previsto dagli artt. 1454 e 1457 del c.c., differenziandosi, oltre che per una maggiore garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio, per la valutazione discrezionale che permane in capo al contraente pubblico anche in seguito alla diffida. Mentre infatti gli ordinari strumenti civilistici prevedono che il contratto è risolto di diritto, la disposizione in materia di OO.PP. fa comunque salva la decisione dell'amministrazione di mantenere in vita il contratto di appalto al fine esclusivo della tempestiva ed economica realizzazione dell'opera pubblica.